

Edizione di martedì 11 settembre 2018

IVA

Le semplificazioni per l'Iva sulle vendite a distanza di beni

di **Marco Peirolo**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Neutralità per il conferimento da parte di una stabile organizzazione

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

RISCOSSIONE

Notifica delle cartelle a mezzo pec: i chiarimenti della giurisprudenza

di **Massimiliano Tasini**

IMPOSTE INDIRETTE

Il principio del favor rei nella revoca dell'agevolazione prima casa

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Tartufo: aliquota Iva del 10% solo se "conservato"

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IVA

Le semplificazioni per l'iva sulle vendite a distanza di beni

di **Marco Peirolo**

In un precedente intervento è stato ricordato che la **Direttiva 2017/2455/UE**, approvata dal Consiglio europeo il 5 dicembre 2017, modifica la **Direttiva 2006/112/CE** in materia di Iva, prevedendo una serie di **semplificazioni** riguardanti, da un lato, le prestazioni di **servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici** e, dall'altro, le **vendite a distanza di beni**, con decorrenza differita, rispettivamente, al **1° gennaio 2019** e al **1° gennaio 2021**.

Lo schema di **disegno di legge di delegazione europea 2018**, approvato dal Consiglio dei ministri l'8 agosto 2018, conferisce al Governo il compito di recepire tali **semplificazioni**.

Con specifico riferimento alle novità in merito alle **vendite a distanza**, oggetto del presente intervento, con effetto dal **1° gennaio 2021**, la **Direttiva 2017/2455/UE** modifica la disciplina, introducendo le seguenti novità:

- **eliminazione delle soglie annue** previste ai fini dell'imponibilità nel Paese membro di destinazione dei beni;
- previsione di una **soglia annua di 10.000,00 euro**, riferita al volume delle vendite a distanza in ambito intracomunitario, al di sotto della quale il cedente è soggetto a Iva nel Paese membro in cui è stabilito;
- **estensione del MOSS (Mini One Stop Shop)**, già applicato per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici, alle **vendite a distanza in ambito intracomunitario**, laddove risulti superata la soglia annua di 10.000,00 euro;
- ai fini dell'applicazione della disciplina delle **vendite a distanza**, la condizione del **trasporto o spedizione a cura o a nome del cedente** opera anche nei casi in cui quest'ultimo cura il trasporto o la spedizione dei beni, sia pure **indirettamente**;
- **eliminazione dell'obbligo di emettere fattura** per le vendite a distanza in ambito intracomunitario.

La **Direttiva 2017/2455/UE** estende il **regime speciale** attualmente previsto per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati da soggetti passivi stabiliti nella UE, ma non nel Paese membro di consumo, alle **cessioni intracomunitarie di beni "a distanza"**.

Tenuto conto che i soggetti che effettuano tali cessioni avranno la possibilità di utilizzare il **MOSS**, dichiarando e **pagando l'iva** su tutte le vendite a distanza **in un unico Paese membro**, quello cioè di **stabilimento**, la **Direttiva 2017/2455/UE** elimina le soglie al di sotto delle quali l'imposta resta dovuta nel Paese membro in cui ha inizio la spedizione o il trasporto, sostituendole con una **soglia unica di 10.000,00 euro**, riferita alle vendite a distanza in ambito

intracomunitario, sino al raggiungimento della quale il luogo delle cessioni soggette al regime speciale rimane il **Paese membro del cedente**.

Un'ulteriore rilevante **modifica** che entrerà in vigore con la nuova disciplina delle vendite a distanza in ambito intracomunitario è quella riguardante le **condizioni di trasporto** dei beni a cura o a nome del fornitore.

Il Regno Unito e il Belgio hanno chiesto alla Commissione europea di chiarire un aspetto specifico della disciplina, riguardante l'interpretazione della locuzione "**beni spediti o trasportati dal fornitore o per suo conto**" contenuta nell'[articolo 33, par. 1, Direttiva Iva](#). Alcune imprese, infatti, **separano intenzionalmente la cessione dei beni dalla loro spedizione o trasporto** al fine di applicare l'Iva nel **Paese di origine** in luogo di quella del **Paese di destinazione**, quand'anche è il cedente che cura l'invio dei beni al cliente, sia pure indirettamente attraverso l'intervento del terzo incaricato della spedizione o trasporto.

Investito della questione, il **Comitato Iva**, nel **WP n. 855 del 5 maggio 2015**, ha messo in luce l'esigenza di privilegiare un'interpretazione più ampia della locuzione di cui sopra, che tenga conto della "**realtà economica**" più che delle **clausole contrattuali**, in coerenza con gli obiettivi della disciplina di assicurare l'imposizione nel **Paese di consumo** e di evitare fenomeni di **distorsione della concorrenza**: "*Goods can be seen as having been dispatched or transported 'on behalf of the supplier' not only in situations where the supplier directly intervenes in the transport or dispatch but also in situations where he is indirectly associated with the transport of the goods to the customer*".

Questo **approccio**, confermato dalla **Commissione europea** nella riunione n. 104 del 4 e 5 giugno 2015, implica che: "*For the application of the distance selling arrangements, regard must be had to the economic reality and not only the contractual arrangements between the supplier, the transporter and the customer. It would allow their application both where the supplier is directly involved in the transport or dispatch of the goods and where he is indirectly involved. Indirect involvement in the transport or dispatch of the goods could be considered present in situations where the supplier is involved with the company providing the transport service (e.g. by actively promoting, suggesting or recommending the transport company to the customer), even though the supplier does not as such conclude a contract with the transport company for the transport nor bears the cost of transportation or assumes any responsibility for transporting the goods to the client. According to this broader interpretation, under those specific circumstances, the goods should still be considered to be delivered 'on behalf of the supplier', falling therefore in the scope of Articles 33 and 34 of the VAT Directive*".

Tale impostazione è stata recepita dalla **Direttiva 2017/2455/UE**, che, a decorrere dal **1° gennaio 2021**, modifica il citato [articolo 33, par. 1, Direttiva 2006/112/CE](#), prevedendo che "**è considerato luogo di una cessione di beni spediti o trasportati dal fornitore, direttamente o indirettamente per suo conto, a partire da uno Stato membro diverso da quello di arrivo della spedizione o del trasporto, il luogo in cui i beni si trovano al momento d'arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell'acquirente (...)**".

Infine, applicando il regime speciale, è **eliminato l'obbligo di emettere fattura** per le vendite a distanza in ambito intracomunitario, previsto dall'[articolo 220, par. 1, punto 2\), Direttiva 2006/112/CE](#), in quanto il suddetto obbligo è ricollegato all'attuale disciplina delle vendite a distanza che richiede il **monitoraggio delle soglie nazionali**.

Sempre con effetto dal **1° gennaio 2021**, per i beni di provenienza extracomunitaria:

- l'attuale **franchigia**, variabile dai 10,00 ai 22,00 euro a seconda dei Paesi membri, che esclude l'applicazione dei dazi doganali e dell'Iva all'importazione, **sarà eliminata**, introducendo in sua sostituzione una **franchigia unica** in tutta la UE di importo pari a 150,00 euro;
- per i predetti beni, di **provenienza extracomunitaria**, di importo non superiore a 150,00 euro, sarà **estesa l'applicazione del MOSS**, consentendo ai fornitori UE ed extra-UE di avvalersi di un intermediario, stabilito all'interno della UE per adempiere ai relativi obblighi in nome e per conto dei fornitori.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



OPERAZIONI STRAORDINARIE

Neutralità per il conferimento da parte di una stabile organizzazione

di **Domenico Santoro, Gianluca Cristofori**

L'Agenzia delle Entrate, con la [risoluzione 63/E/2018](#), ha confermato l'applicabilità del **regime di neutralità fiscale** previsto dagli [articoli 178, comma 1, lett. c\)](#), e [179, comma 2, Tuir](#), al **conferimento** posto in essere da una **società residente in un altro Paese dell'Unione europea**, di un **ramo d'azienda** di pertinenza della sua **stabile organizzazione** radicata in **Italia** a beneficio di una **società conferitaria** ivi residente.

In merito, è stato in primo luogo preso atto della circostanza per cui da tale operazione non sarebbe rinvenibile alcun rischio di eventuali **pregiudizi alla potestà impositiva** dello Stato italiano, tant'è che questi potrà comunque continuare ad esercitare il **prelievo** sui futuri atti realizzativi dei beni costituenti il compendio aziendale conferito che, per quanto perfezionati da un soggetto diverso, sono pur sempre riconducibili al patrimonio di un'impresa fiscalmente residente in Italia.

Più in dettaglio, il citato [articolo 178, comma 1, lett. c\), Tuir](#) prevede l'applicabilità della disciplina prevista per le **operazioni straordinarie** fra soggetti residenti in Stati membri dell'Unione europea anche *“ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa da uno ad altro dei soggetti indicati nella lettera a), residenti in Stati diversi della Comunità, sempre che uno dei due sia residente nel territorio dello Stato”*.

Per tali **conferimenti di azienda** – cui è da ritenersi assimilato, secondo la tesi interpretativa fatta propria dall'Agenzia delle Entrate, il conferimento di un ramo d'azienda riferibile a una **stabile organizzazione** radicata in Italia da parte di una società non residente, a beneficio di una società residente nel territorio dello Stato – l'[articolo 179, comma 2, primo periodo, Tuir](#) prevede l'applicabilità del **regime di neutralità fiscale**, così come declinato per le **operazioni di conferimento d'azienda** dall'[articolo 176 Tuir](#).

Tale regime di **neutralità**, analogamente a quanto previsto per i conferimenti d'azienda “domestici”, è, tuttavia, condizionato al rigido rispetto delle seguenti **due condizioni**:

- che la **partecipazione** nella società conferitaria confluisca nella medesima contabilità della stabile organizzazione “conferente” (di cui [all'articolo 14, comma 5, D.P.R. 600/1973](#)) da cui “provengono” gli *asset* costituenti il compendio aziendale conferito, in conformità con quanto previsto dall'[articolo 176, comma 4, Tuir](#), ferma restando, inoltre, la sussistenza di una **connessione funzionale** tra tale **partecipazione** e il

- patrimonio della stabile organizzazione**, secondo quanto previsto dall'[articolo 152 Tuir](#);
- che la **partecipazione nella società conferitaria** assuma, in capo alla stabile organizzazione “conferente”, una **valorizzazione** ai fini fiscali pari al medesimo valore che il ramo d'azienda oggetto di conferimento assumeva in capo alla stessa prima dell'operazione.

Detto in altri termini, al fine di beneficiare del **regime di neutralità fiscale**, coerentemente con l'applicazione del principio/finzione elaborato in ambito Ocse che vede la **stabile organizzazione** quale “*functionally separate entity*” (impresa indipendente, distinta e separata dalla casa madre da cui promana) è, quindi, necessario che la stabile organizzazione “conferente” operi una sorta di “**sostituzione**” dei beni che compongono il ramo d'azienda conferito con la partecipazione ricevuta per effetto del conferimento, iscrivendola conseguentemente nel proprio “bilancio” (vale a dire nell’*“apposito rendiconto economico e patrimoniale”* relativo alla gestione della stabile organizzazione, previsto dall'[articolo 152 Tuir](#)), assumendo – quale **valore fiscalmente riconosciuto** della partecipazione ricevuta – **quello del ramo d'azienda oggetto di conferimento**.

Nel caso in cui, invece, la **partecipazione nella società conferitaria** ottenuta a fronte del conferimento non fosse assegnata alla **stabile organizzazione “conferente”** (poiché assegnata direttamente, all'atto del conferimento, alla casa madre), ovvero fosse successivamente **trasferita alla casa madre**, oppure mancasse all'atto del conferimento (o venisse successivamente a mancare) la richiamata connessione funzionale tra la partecipazione ricevuta in contropartita del conferimento e il patrimonio della detta **stabile organizzazione**, ne conseguirebbe che:

- tale **partecipazione** sarebbe da considerare come **realizzata al valore normale**, ai sensi di quanto previsto dall'[articolo 179, comma 6, Tuir](#);
- l'eventuale **plusvalenza** realizzata dalla stabile organizzazione “conferente” sarebbe considerata parzialmente esente in sede di determinazione del reddito imponibile (ovvero, in alternativa, l'eventuale minusvalenza risulterebbe indeducibile) ove tale partecipazione possedesse i requisiti per fruire del **regime della participation exemption** di cui all'[articolo 87 Tuir](#).

Seminario di specializzazione

**LA NUOVA STABILE ORGANIZZAZIONE E
LE OPPORTUNITÀ DEL REGIME DI BRANCH EXEMPTION**

Scopri le sedi in programmazione >

RISCOSSIONE

Notifica delle cartelle a mezzo pec: i chiarimenti della giurisprudenza

di **Massimiliano Tasini**

Che l'**utilizzo delle pec** avrebbe creato problemi era facile immaginarlo. Che i problemi fossero così complessi un po' meno.

Rilevano, a tal proposito, sia **profili procedurali**, come la **notifica di questionari** a società che non consultano le pec, per poi incorrere nelle preclusioni di cui all'[articolo 32 D.P.R. 600/1973](#) (con buona pace della imparzialità e della buona fede: qualche volta una telefonata ...), che **profili processuali**, come quelli che derivano dalla attuazione del **processo tributario telematico**.

Tra le questioni di cui tanto si discute, vi è quella della **notifica delle cartelle esattoriali a mezzo pec**.

La questione è stata più volte sfiorata dalla **Suprema Corte di Cassazione**, ma, allo stato, il dibattito si concentra principalmente nelle **Corti di merito**, nelle quali, come era ovvio, si sfidano **due opposti orientamenti**.

Vi è chi, come la **CTP Siracusa**, [sentenza n. 881 del 13.02.2018](#), partendo dal disposto dell'[articolo 26, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), ritiene che in mancanza della prova che ad essere stato trasmesso con la pec sia stato il documento informatico, la cartella sarebbe **illegittima**.

Nella specie, il Collegio ha accolto la contestazione relativa al **difetto di notifica sollevata dal ricorrente**, atteso che non risultava l'intervento di un agente notificatore abilitato e mancava la prova che fosse stato trasmesso, così come previsto dalla norma, il **documento informatico** (e non una **copia informatica del documento cartaceo**).

Altri Collegi ritengono invece – **CTR Perugia**, [sentenza n. 179 del 25.05.2017](#) – che è sul contribuente che incombe l'onere della prova di **non aver ricevuto** il messaggio informatico, il che **non può sostenersi se il contribuente impugna poi regolarmente la cartella**, anche perchè in ogni caso **l'impugnazione sana il vizio** (nulla però si dice in relazione all'eccezione del contribuente, secondo cui il documento trasmesso con la pec non è l'originale bensì una **copia informatica "priva dell'attestazione di conformità"** che quindi **non può assumere alcun valore giuridico**; in termini è anche **CTP Isernia**, [sentenza del 14.07.2017](#), che invece in modo esplicito afferma che è **valida ed efficace la cartella di pagamento notificata a mezzo pec**, in allegato alla mail certificata, **anche se non recante una valida firma digitale**.

Ciò di cui si discute è l'**identificabilità dell'autore** e la **paternità dell'atto**, ma, diremmo, anche la sua **integrità** e la sua **immodificabilità**, così come d'altra parte richiesto dal **Codice dell'Amministrazione Digitale**.

Tra le opposte tesi, sembra particolarmente interessante la **CTR Lazio, sentenza n. 2904 del 19.05.2017**, la quale, dopo avere ricordato che la **pec** fa **piena prova della data di invio e di ricezione** di una email, ovvero la certificazione del testo contenuto nel messaggio certificato, osserva **che essa non garantisce ai documenti trasmessi in allegato la stessa efficacia probatoria**; affinché questi possano essere considerati atti "*originali*" è necessario apporre la **firma digitale sul documento**. E, prosegue la Corte, la **manca di tale firma non** costituisce una semplice irregolarità della notifica, in quanto tale **sanabile con la costituzione del contribuente** in giudizio, poichè ciò di cui si discute non è che la **notifica** sia stata o meno effettuata, bensì che **l'allegato sia integro in ogni sua parte**.

A conclusione di queste note, come anticipato, vediamo due arresti della **Corte di Cassazione**.

Nella [sentenza Corte di Cassazione, Sez. Penale, n. 1817 del 16.01.2018](#) si evidenzia che ciò che distingue la posta elettronica certificata da quella ordinaria è la **certezza legale dell'invio** e della **ricezione** dell'atto a dei soggetti ben determinati: tantochè, rimarca la Corte, se il destinatario **non visualizza** il contenuto dell'atto spedito al suo *server*, ciò dipende esclusivamente o da una sua negligenza o una non idonea gestione dei propri strumenti informatici, "*comunque sempre allo stesso imputabile*".

Nella successiva e più rilevante [ordinanza n. 16173 del 19.06.2018](#), la Corte sembra aver fatto un passo avanti, laddove conferma la tesi del Tribunale secondo cui **sull'agente della riscossione incombe l'onere di dimostrare di aver proceduto alla notifica della cartella "in forma di documento informatico (e non di mera copia informatica di documento cartaceo"**.



IMPOSTE INDIRETTE

Il principio del favor rei nella revoca dell'agevolazione prima casa

di **Luigi Ferrajoli**

Con la recente [sentenza n. 14964 dell'08.06.2018](#) la **Corte di Cassazione**, espressasi in relazione ad una **revoca di agevolazione c.d. prima casa**, ha ribadito che, in tema di **sanzioni amministrative** per violazione di norme tributarie, ai sensi dell'[articolo 3 D.Lgs. 472/1997](#), che ha esteso il principio del *favor rei* anche al settore tributario, sancendone l'applicazione retroattiva, le più favorevoli norme sanzionatorie sopravvenute debbono essere applicate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, quindi anche in sede di legittimità, all'unica **condizione che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo**.

Si rammenta che l'**agevolazione prima casa** è un **regime fiscale di favore** previsto per il contribuente, persona fisica, che acquista per la prima volta la piena proprietà o la nuda proprietà, l'abitazione, l'uso e l'usufrutto di un'unità immobiliare non di lusso e che consiste nella **riduzione dell'aliquota Iva**, in caso di acquisto da un soggetto avente partita Iva, o nell'applicazione dell'**imposta di registro in misura fissa** anziché in misura proporzionale.

La disciplina della predetta agevolazione è stata modificata dal legislatore con riferimento ai **criteri per classificare l'immobile come di lusso** – che erano elencati nel **D.M. 1072/1969** – con il **D.L. 23/2011** per l'**imposta di registro** ed il **D.Lgs. 175/2014** per l'**Iva**; attualmente, quindi, si considerano di lusso le abitazioni rientranti nelle **categorie catastali** A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in villa) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici).

L'intervenuta modifica legislativa ha portato i contribuenti, che avevano commesso violazioni nella vigenza della **precedente disciplina**, a contestare l'applicazione delle sanzioni, invocando il **principio del favor rei**.

Nella fattispecie decisa con la sentenza in commento, l'Agenzia delle Entrate aveva disposto la revoca della predetta agevolazione prevista per l'acquisto della prima casa nei confronti di una contribuente rilevando che l'**immobile** acquistato doveva essere considerato di lusso, in quanto avente **superficie utile superiore a mq. 240** ed un'area scoperta di pertinenza superiore di oltre sei volte la superficie coperta, pertanto disponeva il recupero del dovuto, applicando interessi e sanzioni.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso gli avvisi di liquidazione era respinto in primo ed in secondo grado, pertanto la vicenda giungeva in cassazione, ove la contribuente contestava la sentenza di secondo grado anche con riferimento **all'applicazione delle sanzioni**.

La Cassazione ha accolto il ricorso sotto questo profilo rilevando che il **D.Lgs. 23/2011**, che

aveva sancito il superamento del criterio di individuazione dell'immobile di lusso incentrato sui parametri di cui al **D.M. 1072/1969**, trovava applicazione con riferimento ai **trasferimenti imponibili realizzati dopo il 01.01.2014**, per cui l'atto di trasferimento oggetto del giudizio, antecedente a questo discrimine temporale, doveva ritenersi disciplinato dalla **previgente disciplina**, con conseguente conferma della potestà di **revoca dell'agevolazione** e conseguente **recupero delle imposte dovute dal contribuente** in misura ordinaria.

Tuttavia, per quanto concerneva le **sanzioni**, la Cassazione riteneva applicabile alla fattispecie in esame il **principio del favor rei di cui all'articolo 3, comma 2, D.Lgs. 472/1997**, in forza del quale, in materia di **sanzioni amministrative** per violazioni tributarie *“salvo diversa previsione di legge, nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile. Se la sanzione è già stata irrogata con provvedimento definitivo il debito residuo si estingue, ma non è ammessa ripetizione di quanto pagato”*.

Pertanto, ha riconosciuto la Cassazione, *“In ragione della disposizione sopravvenuta, invero, la condotta che prima integrava una violazione fiscale e cioè il **mendacio del contribuente** ricadente sulle caratteristiche non di lusso dell'abitazione acquistata, non avrebbe più possibilità di realizzarsi, in quanto “la riformulazione ex novo della fattispecie legale di non spettanza dell'agevolazione” costituisce “una **situazione di favore** per il contribuente ancor più radicale ed evidente di quella (prevista nel D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3, comma 3) del sopravvenire di un regime sanzionatorio semplicemente più mite”, fondata com'è “su un parametro (quello catastale) del tutto differente da quello, precedentemente rinvenibile, fatto oggetto di mendacio”*.

Inoltre, la Suprema Corte ha rilevato altresì che l'unica condizione per l'applicazione delle più favorevoli norme sanzionatorie è la circostanza che il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto **definitivo**: pertanto, qualora, come nel caso di specie, **essendo in contestazione l'an della violazione tributaria, sussista ancora controversia sulla debenza delle sanzioni**, si imponeva l'applicazione del **più favorevole regime sanzionatorio sopravvenuto**.

Di conseguenza, la Cassazione ha **cassato la sentenza di secondo grado** in relazione alla conferma del trattamento sanzionatorio e, decidendo la causa nel merito, ha **annullato le sanzioni**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Seminario di specializzazione

LA FISCALITÀ DEGLI IMMOBILI

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Tartufo: aliquota Iva del 10% solo se “conservato”

di **EVOLUTION**



La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16 che si struttura in tre commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione “Iva”, una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo tratta dell'aliquota Iva applicabile alle cessioni di tartufo alla luce della recente risoluzione 59/E/2018.

Con la [risoluzione 59/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate si è occupata della **misura** dell'aliquota Iva applicabile alle **cessioni di tartufo**.

Nell'istanza di interpello il contribuente ha chiesto al Fisco di conoscere se l'aliquota Iva ridotta si renda applicabile alle cessioni di tartufo:

- **congelato e surgelato** (intero, in pezzi o di tritume);
- **conservato mediante tecniche di stabilizzazione termica** a cui sono sottoposti appositi contenitori in vetro o in metallo, immerso in acqua salata o in olio.

Si deve ricordare che l'[articolo 29, comma 3, della L. 122/2016](#) (Legge comunitaria 2016) ha inserito il **punto 20-bis) nel corpo della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972**, prevedendo l'applicazione dell'aliquota Iva agevolata del 10% alle cessioni di **“tartufi freschi, refrigerati o presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato”**. La norma, per come formulata, **sembrerebbe agevolare esclusivamente il prodotto non destinato nell'immediatezza al consumo**, in quanto sottoposto ad un processo di **conservazione temporanea**, che richiede successive fasi di lavorazione.

Sempre l'[articolo 29](#) ha, altresì, **eliminato** l'inciso **“esclusi i tartufi”** dai punti 21) e 70) della medesima Tabella A, che disciplinano l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% rispettivamente

per gli “*ortaggi e piante mangerecce, macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati (v.d. ex 07.04 e 07.06)*” e per gli “*ortaggi e piante mangerecce preparati o conservati senza aceto o acido acetico (v.d. ex 20.02)*”.

Sulla base del parere tecnico rilasciato dall'Agenzia delle Dogane in conformità alla [circolare 32/E](#) del **14 giugno 2010** risulta che:

- il **prodotto congelato “costituito da tartufi estivi, lavati e confezionati, per ristoranti ed industria”** può essere classificato nell'ambito del Capitolo 7 della Tariffa Doganale “Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili” e, in particolare, alla voce 07.10 “Ortaggi o legumi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati”. A seguito del processo di surgelamento effettuato a livello industriale, il prodotto, una volta scongelato, **conserva lo stesso aspetto di quello fresco**;
- il **prodotto conservato “costituito da tartufi estivi”** può essere “confezionato in barattoli di vetro trasparente e sottoposto al solo processo di sterilizzazione termica” ovvero “conservato in barattoli di vetro con tappo in metallo, con olio extravergine di oliva, sale e aroma”. La prima tipologia di prodotto è riconducibile alla voce 07.09 della Tariffa doganale (trattandosi di prodotto non cotto ma solo sterilizzato); la seconda nell'ambito del Capitolo 20 e, in particolare, alla voce 20.03 “Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico”.

Alla luce di tutto ciò, l'Agenzia nella risoluzione in commento ha ritenuto che al **tartufo congelato** si renda applicabile l'**aliquota Iva ordinaria**, in quanto il punto 20-bis) limita l'applicazione dell'aliquota agevolata del 10% esclusivamente alla **tipologia di prodotto fresco, refrigerato e temporaneamente conservato**. Per le tipologie di tartufo “**conservato**”, invece, trova applicazione l'**aliquota Iva del 10%**, in forza della **classificazione doganale** attribuita a ciascuna tipologia di prodotto oggetto di commercializzazione.

In particolare, il **tartufo conservato “non cotto ma solo sterilizzato”** è agevolabile ai sensi del punto 20-bis), in quanto riconducibile alla **voce doganale 07.09** relativa a “**altri ortaggi freschi o refrigerati**”. Il tartufo conservato “**in olio di oliva**”, beneficia dell'aliquota ridotta ai sensi del successivo punto 70), stante la riconducibilità dello stesso alla **voce doganale 20.03**, corrispondente alla ex voce 20.02, cui la norma in esame espressamente rinvia.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

MARCHIONNE



Marco Ferrante

Mondadori


Prezzo – 18,00

Pagine – 152

«Negli ultimi quattordici anni, prima in Fiat, poi in Chrysler e infine in Fca, Sergio è stato il miglior amministratore delegato che si potesse desiderare. È stato grazie al suo intelletto, alla sua perseveranza e alla sua leadership se siamo riusciti a salvare l'azienda. Saremo sempre grati a Sergio per i risultati che è riuscito a raggiungere e per aver reso possibile ciò che pareva impossibile.» Con queste parole John Elkann, presidente e principale azionista di Fca, ha annunciato ai dipendenti l'addio di Sergio Marchionne, pochi giorni prima della sua morte. Italiano d'origine e nordamericano di formazione, è stato un capo azienda di ampia visione, e tra i simboli manageriali di un'epoca, quella del capitalismo globale ai tempi della peggiore crisi economica dal 1929. Nominato nel 2004 al vertice della più grande azienda manifatturiera italiana sull'orlo della bancarotta, in tre anni ne mette in ordine i conti, grazie allo snellimento della struttura burocratica, all'accelerazione dei processi decisionali e ai nuovi modelli, a cominciare dalla nuova 500. Poi, di fronte alla Grande Recessione globale, che si intreccia alla crisi finanziaria, adotta un'imprevedibile strategia d'attacco: la Fiat entra nel capitale di Chrysler, dopo una serrata trattativa con l'azienda, il sindacato e soprattutto con l'amministrazione americana guidata da Barack Obama. Le sue iniziative imprenditoriali e il suo stile di lavoro e di leadership hanno suscitato passioni, diviso i media, anticipato la politica, irritato molti osservatori e spiazzato quei settori del sistema economico meno inclini alle scelte radicali. Ma chi è stato, in realtà, Sergio Marchionne? Quali sono le ragioni del suo successo e i risvolti più interessanti e paradigmatici della sua storia personale? Com'è riuscito

a impressionare il competitivo mondo globale dell'auto e – in un orizzonte più circoscritto – a scuotere l'immobilismo delle relazioni industriali italiane? E quale eredità lascia alle nuove generazioni di manager? Alla fine dell'«era Marchionne», mentre sono ancora vive le polemiche tra sostenitori e detrattori, Marco Ferrante delinea un penetrante profilo della sua figura di leader solitario. E racconta, senza trascurare aneddoti di vita privata, il percorso biografico e professionale di una persona franca, molto abile nello sfruttare i riflettori del palcoscenico mediatico, e al tempo stesso inflessibile nel difendere la propria privacy, come ha fatto alla fine, nascondendo sino all'ultimo il dramma ineluttabile della sua battaglia fatale.

NEL VUOTO



Alex Honnold

Bur

Prezzo – 13,00

Pagine – 272

Alex Honnold ha poco più di trent'anni ed è il miglior climber in "free solo" del mondo. Scala la roccia a mani nude, senza corde, chiodi o attrezzature di alcun tipo. Negli ultimi quarant'anni, solo una manciata di alpinisti ha spinto questa disciplina così al limite. La metà di loro è morta. Honnold ha aperto vie che prima erano ritenute inaccessibili e ha alzato l'asticella delle difficoltà a livelli mai visti. Dal celebre Half Dome nello Yosemite Park allo spaventoso El Sendero Luminoso in Messico, questo libro raccoglie alcuni dei più incredibili successi di arrampicata conseguiti da Honnold finora. Storie che fanno sudare le mani e tremare le ginocchia per le vertigini. Storie che, pagina dopo pagina, parete dopo parete, mostrano come – e perché – Alex fa quello che fa. Emozionante e profondo, Nel vuoto rivela la purezza di un uomo che vive in bilico sul crinale della vita e, guardando in faccia la morte, scala alla ricerca del senso ultimo dell'esistenza.

LA STORIA DELL'ACQUA



Maja Lunde

Marsilio

Prezzo – 18,00

Pagine – 346

Dopo una lunga serie di vagabondaggi in giro per il mondo, a quasi settant'anni Signe fa ritorno ai luoghi dell'infanzia, sulla costa occidentale della Norvegia, là dove il fiume incontra il fiordo e l'acqua della montagna diventa tutt'uno con quella del mare. È arrivata sulla sua Blå, la barca a vela che porta il nome del colore del ghiacciaio, ma si fermerà per poco, giusto il tempo di constatare quanto tutto sia cambiato e camminare per l'ultima volta sopra il "suo" ghiaccio. Presto salperà di nuovo l'ancora con un singolare carico a bordo. Vuole attraversare parte dell'Atlantico e raggiungere il litorale francese, dove spera di trovare l'uomo che amava. Ventiquattro anni dopo, la violenta siccità che flagella il Sud dell'Europa costringe la gente a migrare verso nord: le case sono vuote, i campi inariditi e non c'è più acqua per tutti. Ma per David, troppo giovane per sentirsi un buon padre, e la sua piccola Lou la speranza si riaccende quando, in un giardino bruciato dal sole, scoprono una vecchissima barca a vela. Una barca che ha custodito un carico singolare, molto prezioso. Nel suo illuminante romanzo, seconda parte di una tetralogia letteraria sul clima, Maja Lunde ci racconta dell'amore per i figli e della difficoltà di conciliare gli ideali con l'esperienza quotidiana, mettendo a nudo i disastrosi effetti che le nostre azioni possono avere sul pianeta. Ogni sua frase, solida e insieme emozionante, diventa un inno all'acqua, e di conseguenza alla vita.

BUONGIORNO, MEZZANOTTE



Jean Rhys

Adelphi

Prezzo – 17,00

Pagine – 169

«Tristesse, che parola graziosa...». Nella Parigi degli anni Trenta, dove ogni alberghetto è uguale all'altro e ogni café può celare un nuovo, tormentoso incontro, una donna che scopre di non essere più giovane insegna a sé stessa l'arte del distacco. E Londra, dove presto dovrà tornare, non le riserva niente di meglio: «Perché non ti sei annegata nella Senna?» le domanda l'ultimo parente che sembrava disposto a occuparsi di lei. Per Sasha, ormai, si tratta solo di dimenticarsi «dei vicoli bui, dei fiumi bui, del dolore, della lotta», delle «voci che loro usano come pugnali». E quando i giorni e le notti si fanno ancora più solitari e desolati, c'è un unico modo per sopravvivere alla sua caparbia, febbrile perdizione: «Soprattutto non piangere in pubblico, e se possibile nemmeno in privato». Meglio tingersi subito i capelli di biondo cenere e correre all'appuntamento con quello strano gigolo dalla nazionalità indecifrabile e la lunga cicatrice che gli attraversa la gola.

IL POTERE DELLA CUCINA



FRANCESCO Antinucci

Laterza

Prezzo – 10,00

Pagine – 160

Chi l'ha detto che in cucina si elaborano solo ricette? Nelle storie raccontate in questo libro la cucina è al centro di un gioco di cultura e di potere. Maestro Martino, Bartolomeo Scappi, François Vatel: tre cuochi – dell'Umanesimo, del Rinascimento e del Barocco – capaci di fare la storia del loro tempo. Percorrendo le loro vite scopriamo la cucina, il gusto, le ricette del tempo, ma anche i raffinati giochi di potere che, come accade ancora oggi, presero vita sulle tavole di allora. Tre vite a cento anni di distanza l'una dall'altra. Tre cuochi del passato i cui nomi sono così importanti da essere giunti fino a noi. Le loro storie, le loro ricette, i loro banchetti si intrecciano con le vicende cruciali di tre epoche dell'età moderna.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Conferenza per volare, G. Valcarenghi / Freepik